



Roma, 25/11/2024

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202400010546/AG  
Oggetto: DL 155/2024 Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali  
Circolare n. 15142  
SS  
8.4  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI  
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.  
LORO SEDI

*Publicato in G.U.  
il decreto con le misure urgenti in materia economica e fiscale e  
in favore degli enti territoriali*

**Riferimenti:** Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155 - Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. ([GU Serie Generale n.246 del 19-10-2024](#))

Si segnala che con D.L. 155/2024, in vigore dal 20 ottobre u.s., il Governo ha varato una serie di misure in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali.

Si evidenziano le seguenti disposizioni del provvedimento collegato alla manovra di Bilancio 2025.

L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa - di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 - relativa all'indennità APE sociale. In particolare, la disposizione in titolo prevede un rifinanziamento di:

- 20 milioni di euro per l'anno 2025;
- 30 milioni di euro per l'anno 2026;
- 50 milioni di euro per l'anno 2027;
- 10 milioni di euro per l'anno 2028.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093  
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it); e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

L'art. 7 del provvedimento modifica l'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2024, in materia di ravvedimento speciale. La disposizione consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024.

Per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra descritte (dichiarazione di cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 e dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività) il medesimo art. 7 - con un'ulteriore modifica all'articolo 2-quater del citato D.L. 113/2024 - dispone, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento, quanto di seguito riportato:

- a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5%;
- c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9%.

Infine, con l'introduzione del comma 6-quater, all'art. 2 del citato D.L. 113/2024, è prevista una diminuzione, del 30%, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra riportate.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Andrea Mandelli)